

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Spese sanitarie e veterinarie: importanti novità sulla rettifica

9 Aprile 2018

A partire dal 16 aprile, le dichiarazioni dei redditi precompilate saranno a disposizione degli interessati che, pertanto, potranno già controllare la correttezza dei dati inseriti



Per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle entrate accede, con le dovute precauzioni relative alla *privacy*, interfacciandosi con il Sistema tessera sanitaria attraverso i servizi di cooperazione applicativa ai dati delle spese sanitarie (naturalmente quelle per le quali l'assistito non ha manifestato l'opposizione) e delle spese veterinarie (e degli eventuali rimborsi).

Mediante una serie di scambi di informazioni con il sistema Ts, quindi, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente il totale complessivo delle spese agevolabili, comprese quelle sostenute per i familiari a carico, al netto dei relativi rimborsi.

I dati forniti dal sistema Tessera sanitaria sono quelli relativi, a seconda dei casi, alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie sostenute dal contribuente e ai rimborsi erogati.

I contribuenti, a loro volta, possono consultare e successivamente rettificare, modificare o integrare i dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie inserite nella dichiarazione precompilata.

Tanto premesso, a partire da quest'anno, viene introdotta una nuova funzionalità per consentire al contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei

redditi. A prevederlo il **provvedimento** pubblicato oggi.

Più precisamente, da quest'anno, a partire dal giorno in cui sarà possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione (2 maggio), il contribuente può modificare, sul sito dell'Agenzia, nell'area autenticata, tramite i servizi in cooperazione applicativa (*servizio web service puntuale*) esposti dal Sistema tessera sanitaria:

- le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche in relazione alle spese sostenute per i familiari a carico, a esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione. In particolare, il contribuente può eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa
- le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie (e ai rimborsi).

In entrambi i casi, a seguito alle modifiche apportate, il Sistema Ts crea una copia dei dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all'Agenzia delle entrate, per ogni contribuente, i nuovi totali, che vengono utilizzati, come già anticipato, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.

Per il resto, il documento di oggi ricalca le stesse disposizioni stabilite dai provvedimenti **29 luglio**, e **15 settembre** 2016.

In sintesi, restano invariati i dati forniti dal Sistema tessera sanitaria (codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione, data del documento), la tipologia di spesa (*ticket*, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera), le modalità di accesso ai dati e di consultazione da parte del contribuente dei dati aggregati e di quelli di dettaglio, disponibili sul sito delle Entrate.

Regole invariate anche le regole per l'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie. Nel caso di scontrino parlante, il diniego può essere esercitato non comunicando il codice fiscale; nelle altre ipotesi, chiedendo esplicitamente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione nella fattura.

Inoltre, è possibile esercitare l'opposizione in relazione a ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del **sito web** del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline.

Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, il contribuente, in

alternativa a quanto detto sopra, può esercitare l'opposizione in relazione ai dati aggregati relativi a una o più tipologie di spese sanitarie, comunicando all'Agenzia la tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria con la relativa scadenza. Tre sono le modalità per avvisare l'amministrazione:

- una e-mail all'indirizzo, **opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it**
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il **modello** di richiesta di opposizione.

Si ricorda, infine, che con riguardo ai soli dati relativi alle spese sanitarie del 2017, sono stati previsti termini diversi per l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo (vedi "**Spese sanitarie precompilate: invio dati fino all'8 febbraio**").

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/spese-sanitarie-e-veterinarie-importanti-novita-sulla-rettifica>